Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Ocre (AQ),** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 42, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Ocre (di 1.167 abitanti) acquisiti in data 18 dicembre 2023, protocollo n. 5448.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Sono stati chiesti, per le vie brevi, chiarimenti all'Ente circa il prospetto della verifica degli equilibri. È stato fornito riscontro con nota del 27 settembre 2023, acquisita in pari data con prot. n. 3743.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) – è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di "*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*", al fine di consentire di "*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime*" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: "*le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine* (…) *le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate*" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Con deliberazione n. 293/2020/PRSE questa Sezione ha analizzato i rendiconti dal 2016 al 2018, mentre con pronuncia n. 363/2021/PRSE è stato preso in esame il rendiconto 2019 e con deliberazione n. 277/2022/PRSE il rendiconto 2020.

2.1. In primo luogo, bisogna evidenziare la tardiva approvazione del rendiconto in esame oltre il prescritto termine del 30 aprile 2022 (delibera di Consiglio comunale n. 15 del 7 giugno 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022). In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	**237.477**	**57.848**	**295.324**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	19.313	-	19.313
Risorse vincolate nel bilancio	139	40.000	40.139
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	**218.025**	**17.848**	**235.873**
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	- 13.887	-	- 13.887
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	**231.912**	**17.848**	**249.760**

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP e dalla nota di riscontro dell'Ente.

In primo luogo, si evidenzia che i dati riportati nella precedente tabella sono stati estrapolati da BDAP e confermati dall'Ente con riscontro del 27 agosto 2023, in quanto i valori riportati dall'Organo di revisione nella propria relazione erano differenti, nello specifico nella gestione in conto capitale. Si richiama, dunque, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4). Tale saldo è pari ad euro 199.689.

La gestione di parte capitale registra un saldo positivo di euro 57.848 per la componente Z1 e di euro 17.848 per Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 134.788 (euro 37.788 per la parte corrente ed euro 97.000 per quella capitale) che, come evidenziato nel questionario al rendiconto derivano da:

- avanzo vincolato per euro 7.788 per spese correnti;
- avanzo disponibile per euro 127.000 di cui euro 30.000 per finanziare spese correnti non permanenti ed euro 97.000 per spese di investimento.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione – "*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio

chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	**937.862**
Fondo crediti di dubbia esigibilità	34.277
Fondo perdite società partecipate	11.000
Fondo contenzioso	58.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	3.659
Fondo rischi su fitti comunali e fondo crediti	200.000
Fondo rischi su passività potenziali	4.000
Fondo rinnovi contrattuali	1.000
Fondo garanzia debiti commerciali	8.653
Altri accantonamenti	30.000
Vincoli derivanti da legge o principi contabili	472
Vincoli formalmente attributi dell'Ente	301.952
Parte destinata agli investimenti	17.700
Avanzo di amministrazione	**267.147**

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi inferiore ai residui passivi (rispettivamente euro 1.937.370 ed euro 5.155.173). Il fondo pluriennale vincolato 2021 non è stato costituito così come nel precedente esercizio.

5.1. Dall'analisi dei residui attivi e passivi mantenuti nella contabilità si evidenzia quanto segue. Si riscontra, in via esemplificativa, la presenza sul capitolo 380-1 di numerose partite

relative a fitti del periodo 2019 – 2021 per euro 80.667. Parimenti, sul capitolo 380-2, emergono altre partite iscritte a ruolo per euro 75.912.

Si raccomanda una verifica dell'esigibilità dei crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione valutandone l'inserimento, in modo più consistente, nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra, in via esemplificativa, la presenza sul capitolo 60-7 di residui per euro 15.167 relativi ad incarichi legali del periodo 2016 - 2017. Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, sui seguenti residui non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e se la stessa è compatibile con il correlato cronoprogramma:

- "*sisma 2009 sistemazione ex edificio scolastico per sede comunale*" per euro 164.507 relativo all'anno 2016;
- "*reinvestimento contributo legge regionale 25/2012 falde idriche e dissesti idrogeologici - fondo speciale*" che presenta vari impegni, per un totale di euro 50.843, relativi all'anno 2016.

Si ricorda, nuovamente, che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 2.003) una somma pari al 2,83 per cento dei residui mantenuti (euro 70.819 di cui euro 55.593 relativi alla competenza ed euro 15.226 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 32.275) una somma pari all'11,26 per cento dei residui mantenuti (euro 286.545 di cui euro 62.686 relativi alla competenza ed euro 223.860 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione solo la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (totale residui di euro 165.578 di cui euro 165.379 relativi

agli esercizi precedenti al 2021), ma non la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (totale residui di euro 120.967, di cui euro 58.481 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Pertanto, l'Ente dovrà prestare attenzione sia alla congruità dell'accantonamento sul Titolo 3 Tipologia 100 alla luce dello *stock* di residui presenti sia all'esigibilità dei crediti presenti sulla Tipologia 500.

Al tempo stesso si ribadisce, nuovamente, come già osservato nelle precedenti deliberazioni, l'importanza della fase dell'accertamento per evidenziare i crediti ancora da riscuotere.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta l'1,77 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 9,59 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 91,84 per cento e al 70,23 per cento ed uno a residui pari all'85,02 per cento per il Titolo 1 e al 12,81 per cento per il Titolo 3.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 3 – Modalità di riscossione delle principali entrate proprie - esercizio 2021

Entrata	Riscossione volontaria	Riscossione coattiva
IMU/TASI	*Gestione diretta*	*Gestione diretta con servizi di supporto*
TARSU/TIA/TARI/TARES	*Gestione diretta*	*Gestione diretta con servizi di supporto*
Sanzioni per violazioni codice della strada	*Non ricorre la fattispecie*	*Non ricorre la fattispecie*
Fitti attivi e canoni patrimoniali	*Gestione diretta*	*Gestione diretta con servizi di supporto*

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

La Sezione, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante

ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.3. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto, è emersa la necessità di apporre un accantonamento pari ad euro 8.653. Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, "*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Al riguardo, si rileva che, nel questionario al rendiconto 2021, l'Organo di revisione riporta dei dati contrastanti: viene certificato che l'Ente ha registrato ritardi nei pagamenti compresi tra undici e trenta giorni e che non è stato ridotto del 10 per cento il debito commerciale, indicando, tuttavia, una quota di applicazione del 10 per cento.

Si richiama, nuovamente, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

5.4. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'importo vincolato è pari ad euro 472, che, da quanto riportato nell'allegato a/2 è riconducibile a:

- quota fondo funzioni fondamentali per TARI 2020 – euro 216;

- ristori per spesa per polizia municipale e centri estivi – euro 247;
- ristori per spesa per solidarietà alimentare 2021 – euro 9.

Tenuto conto della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 4.155.665 con una quota vincolata pari ad euro 1.523.615.

Non è stato fatto ricorso né all'anticipazione di tesoreria né a quelle di liquidità.

Si evidenzia che l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha compilato in modo errato la tabella relativa agli equilibri di cassa.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente–pagamenti dell'amministrazione è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 15,20 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 12.284 con 27 imprese creditrici.

Organismi partecipati

7. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 27 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 – Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
COGESA s.p.a.	0,083% - diretta
Gran Sasso Acqua s.p.a.	1,538% - diretta
ACIAM s.p.a.	0,43% - diretta
Consorzio Terre d'Amore Abruzzo	indiretta tramite COGESA s.p.a.

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

In merito alle criticità attinenti alla gestione del COGESA s.p.a., nonché al mancato esercizio da parte dei comuni soci del controllo analogo sulla predetta società, si richiama integralmente

l'accertamento svolto da questa Sezione con la deliberazione n. 228/2023/VSG, che è stata trasmessa anche al Sindaco di Ocre in data 27 settembre 2023.

Circa la perdita registrata dalla società Gran Sasso Acqua s.p.a., nell'ultimo esercizio, dalle informazioni in possesso di questa Sezione emerge che: "*la società in questione «ha provveduto all'immediato ripiano con riserve disponibili»*" (cfr. deliberazione n. 150/2023/VSGF).

In merito alla partecipazione in ACIAM s.p.a., nella delibera n. 28 del 2022 si rappresenta che: "*- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, l'Ente ha stabilito di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta;*

- Sulla base di quanto deliberato con il richiamato provvedimento, il Comune ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle proprie quote societarie mediante avviso prot. N. 3018 del 05/12/2018. La suddetta procedura si è conclusa negativamente non essendovi stata nessuna offerta;

- A norma dell'art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016, questo Ente «non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile»;

- Pertanto con nota prot n. 2512 del 17/12/2019 il Comune ha inoltrato alla Società Aciam SPA, formale recesso, chiedendo nel contempo alla stessa di avviare l'iter per la liquidazione delle quote societarie in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile;

- Con successiva nota prot n. 2744 del 17.12.2021 veniva diffidata la società Aciam SpA ad attivare procedimento di liquidazione".

In merito a tale ultimo procedimento si richiamano tutte le osservazioni già formulate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione.

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha fornito come risposta "*non ricorre la fattispecie*".

Parimenti, nella relazione al rendiconto viene attestato che COGESA s.p.a. e ACIAM s.p.a. non hanno riscontrato il prospetto inviato dall'Ente con i debiti e i crediti reciproci e che lo stesso è stato trasmesso esclusivamente da Gran Sasso Acqua S.p.a..

Si richiama, nuovamente, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti di propria competenza.

Debiti fuori bilancio

8. In base alle informazioni riportate nella relazione al rendiconto e allo specifico questionario (prot. 4324 del 9 novembre 2022) emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nell'esercizio in esame.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Risulta, altresì, essere stato approvato un apposito regolamento in materia (delibera di Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2021).

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite stabiliti per legge.

9.3. Dall'analisi della relazione al rendiconto emerge che l'Ente, in merito ai servizi a domanda individuale, ha registrato un saldo negativo tra costi e proventi per euro 65.624 di cui euro 43.818 per mense scolastiche ed euro 21.806 per trasporto scolastico. In merito a quest'ultimo servizio si rileva l'assenza di proventi. Pertanto, si raccomanda all'Ente un maggior monitoraggio in ordine alla gestione di tali servizi.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"*attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale*" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 4 ottobre 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 3.107.496 ad euro 5.506.227, tale incremento è riconducibile principalmente alle entrate in conto capitale che passano da euro 1.771.300 ad euro 4.482.872 stante la riduzione delle entrate tributarie (da euro 678.468 ad euro 579.417) e dei trasferimenti correnti (da euro 327.570 ad euro 79.491);

- i pagamenti subiscono un incremento da euro 2.884.621 ad euro 3.878.503 riconducibile all'aumento della spesa in conto capitale (da euro 1.740.304 ad euro 2.707.122);
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" al 31 dicembre 2022 emerge un fondo di cassa per euro 5.783.389, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2022 (euro 4.155.665);
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" al 31 agosto 2023 emerge un fondo di cassa per euro 5.989.257, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 5.783.389).

Si rileva, infine, nel prospetto al 31 dicembre 2022, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 788. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di accertamento e riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l'esigibilità crediti pregressi del titolo 3 nonché a valutare la congruità dell'FCDE;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Ocre (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

Il Relatore	Il Presidente
Giovanni GUIDA	Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
20.10.2023
11:19:37
GMT+01:00